

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Studio n. 4237

Il collegio sindacale delle cooperative dopo il 17 gennaio 2003

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 5 febbraio 2003

Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 10 aprile 2003

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2002 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 **(1)** viene data attuazione alla riforma della vigilanza sugli enti cooperativi, entrata in vigore il 23/10/2002.

Di interesse notarile le norme in materia di collegio sindacale (artt.13 e 14), che ridefiniscono le nuove regole e la disciplina transitoria per la nomina di tale organo negli enti cooperativi.

In particolare, l'art. 13 del D.Lgs. in esame prevede quanto segue:

"1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Agli enti cooperativi e loro consorzi si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le società a responsabilità limitata di cui all'articolo 2488 del codice civile.

3. Agli enti cooperativi e loro consorzi, soggetti obbligatoriamente alla certificazione del bilancio, che provvedono alla emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di funzioni e composizione del collegio sindacale".

Tale norma, dalla sua entrata in vigore, impone agli enti cooperativi di nuova costituzione e ai loro consorzi la necessità di dotarsi del collegio sindacale secondo quanto stabilito dall'art. 2488 cod. civ. in tema di s.r.l. **(2)**.

In base a tale disposizione ed al rinvio all'art. 2488 cod. civ., si ricava che l'obbligo di nomina del collegio sindacale sorge nei seguenti casi:

a) se il capitale sociale sottoscritto non è inferiore a € 103.291,38;

b) se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei tre limiti quantitativi previsti dall'art.2435-bis c.c. per il bilancio abbreviato:

- totale attivo patrimoniale:	€ 3.125.000
- totale ricavi delle vendite e prestazioni:	€ 6.250.000
- media dipendenti occupati nell'esercizio:	n. 50

c) per le società non obbligate per legge a nominarlo, se prevista dall'atto costitutivo e sempre che detta nomina non si sia resa necessaria a seguito di una modifica statutaria.

Per le cooperative che hanno la certificazione obbligatoria di bilancio e che emettono strumenti finanziari (soci sovventori, azioni di partecipazione cooperativa, cambiali finanziarie, obbligazioni ...) si applicano invece le regole di funzionamento proprie delle società quotate, previste dal D.Lgs. 24/2/1998, n. 58.

Inoltre i sindaci nominati (effettivi e supplenti), devono obbligatoriamente essere iscritti nel registro dei revisori contabili, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

La questione interpretativa che si è posta riguarda l'*incipit* dell'art. 13 citato nel quale si delimita la vigenza della disciplina richiamata, "fino all'emanazione" dei decreti legislativi previsti dalla legge 3 ottobre 2001, n. 366 sulla riforma del diritto societario.

Ci si è chiesto se con il termine "emanazione" voglia farsi riferimento alla data in cui il decreto legislativo promana dall'autorità preposta alla sua confezione, oppure alla data in cui il decreto legislativo entra in vigore, inizia cioè la sua operatività giuridica.

A tal proposito giova ricordare che nella formazione degli atti governativi aventi forza di legge (art. 76 Cost.), l'emanazione è ad opera del Presidente della Repubblica e si colloca nella fase finale del procedimento costitutivo volto a perfezionarne ed integrarne l'efficacia **(3)**. In particolare è all'emanazione del decreto legislativo che viene giuridicamente riconnesso il termine ultimo che l'Esecutivo deve osservare perché la legge di delega possa dirsi rispettata (art. 14 legge 23 agosto 1988 n. 400) **(4)**, e non invece all'adozione dell'atto da parte del Consiglio dei Ministri.

I decreti legislativi sulla riforma del diritto societario, apparsi nel Supplemento Ordinario n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003, portano come data di "emanazione" il 17 gennaio 2003 (cfr. art. 3 DPR 28 dicembre 1985 n. 1092), e come data di entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

Ci si chiede quale sia oggi, prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto societario, la normativa sul collegio sindacale applicabile alle società cooperative.

Se al termine emanazione deve riconnettersi il significato tecnico sopra ricor-

dato, la conseguenza è che dal 17 gennaio 2003 l'efficacia del D.Lgs. n. 220 del 2002 è venuta meno e agli enti cooperativi e loro consorzi, non essendo più applicabile la disciplina di cui all'art. 2488 del codice civile, tornerebbero applicabili le vecchie disposizioni operanti fino al 22 ottobre 2002 **(5)**, che il D.Lgs. n. 220 ha ritenuto di non abrogare (cfr. art. 7 lett. *q* della legge 3 aprile 2001, n. 142) **(6)**.

Ma tale soluzione sembra urtare contro la *ratio* che ha ispirato il D.Lgs. 220, volta a "traghettare" le norme sul collegio sindacale fino alla riforma del diritto societario. Non a caso infatti il nuovo art. 2543, previsto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, per le cooperative riproduce sostanzialmente la disciplina introdotta dall'art. 13 del D.Lgs. 220 **(7)**.

Sul piano sistematico inoltre la necessità di applicare nuovamente la vecchia disciplina andrebbe contro le finalità della legge delega 3 aprile 2001 n. 142, animata dalla volontà di ammodernare e riordinare le norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi.

Oltre tutto è ovvio ritenere che se il legislatore ha fatto riferimento ad un complesso normativo, stabilendo contestualmente una norma di carattere transitorio, egli ha voluto certamente fare riferimento all'operatività concreta di detto complesso normativo e non al solo fatto formale della sua emanazione.

In conclusione – auspicando un intervento normativo chiarificatore - deve escludersi una interpretazione "regressiva" che avrebbe come risultato la perdita di efficacia delle norme contenute nel D.Lgs. 220 e la riattivazione, fino al 1° gennaio 2004, della vecchia disciplina in tema di collegio sindacale per le cooperative. Al contrario, è da ritenere che il legislatore con il termine "emanazione", intendesse far riferimento all'effettiva *entrata in vigore* delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di riforma del diritto societario, non essendosi prefigurata l'eventualità che tra il momento dell'emanazione e quello dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi n. 5 e 6 del 17 gennaio 2003 potesse intercorrere quasi un anno.

Seguendo questa impostazione pertanto per le cooperative costituite successivamente alla data del 23 ottobre 2002 (e quindi conformemente al D.Lgs. 220), stante la durata triennale del collegio sindacale, salvo revoca per giusta causa (cfr. art. 2400 cod. civ.), il problema del rinnovo si porrà quando già sarà in vigore la riforma del diritto societario (1° gennaio 2004), senza che prima della scadenza naturale del collegio sindacale si renda necessaria alcuna delibera di modifica statutaria; questo perché il collegio sindacale costituito secondo le norme stabilite per le s.r.l, imponendo di designare persone provviste di specifica qualificazione professionale, osserva criteri di nomina più rigorosi ed è peraltro conforme alla tendenza che emerge dalla riforma introdotta dalla legge n. 59 del 1992 e a quella introdotta dalla stessa legislazione comunitaria.

Per le cooperative già costituite alla data di entrata in vigore del decreto n.

220, occorre distinguere tra quelle il cui statuto prevede che il collegio sindacale sia composto da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, e le altre. Per le prime ovviamente non si renderà necessaria alcuna modifica statutaria.

Per le altre cooperative invece occorre distinguere tra quelle in cui lo statuto originario non prevedeva l'organo sindacale, ma questo si è reso necessario successivamente a seguito del superamento dei limiti dimensionali sopra indicati; e quelle il cui statuto prevede espressamente che il collegio sindacale sia composto da soggetti non iscritti nel registro dei revisori contabili. In entrambe le ipotesi la modifica statutaria si renderà necessaria, e potrà essere adottata con assemblea ordinaria (ed ovviamente anche straordinaria).

Quanto alle cooperative con collegio sindacale (il cui statuto non faccia riferimento ai requisiti di professionalità), occorre distinguere tra due ipotesi:

a) cooperative con collegio sindacale in carica che andrà a scadere dopo il 23 ottobre 2003: non sarà necessaria alcuna modifica statutaria e ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 citato, i componenti del collegio sindacale resteranno in carica fino al termine del mandato stesso (*prorogatio*);

b) cooperative con collegio sindacale in carica che andrà a scadere tra il 17 gennaio 2003 ed il 23 ottobre 2003 (termine ultimo per l'adeguamento stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 220): non potrà procedersi al rinnovo del collegio sindacale se non con le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 220 **(8)**. A tale conclusione si giunge attraverso un doppio *iter*.

Preliminarmente per la considerazione che al termine emanazione deve riconnettersi il significato tecnico di "entrata in vigore", con la conseguente vigenza del D.Lgs. n. 220 fino al 31 dicembre 2003.

Inoltre, per la constatazione che i nuovi requisiti di professionalità introdotti per i sindaci, trovano immediata applicazione nella società cooperativa, senza che gli stessi debbano necessariamente essere recepiti da quest'ultima attraverso una modifica statutaria. Infatti da una lettura *a contrario* dell'art. 14 ultimo comma, si evince che ai collegi sindacali con scadenza entro il 23 ottobre 2003, sono immediatamente applicabili, in vista di una nuova nomina, le nuove disposizioni sui requisiti di professionalità, ponendosi quest'ultima disposizione quale norma con efficacia direttamente "organizzativa" per la società, senza cioè che occorra una preventiva modifica statutaria per rendere compatibile con le preesistenti norme sul funzionamento societario le novità legislative.

Mauro Leo

-
- (1) Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".
- (2) Quanto agli enti cooperativi e loro consorzi già costituiti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 220/2002, l'art. 14 stabilisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore (e quindi entro il 23 ottobre 2003) essi provvedono ad adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 13, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. La stessa norma stabilisce inoltre che "i componenti dei collegi sindacali, il cui mandato non è scaduto alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, rimangono in carica fino al termine del mandato stesso, se questo scade successivamente al termine per l'adeguamento degli statuti di cui al comma 1.
- (3) L. PALADIN, *Diritto Costituzionale*, Padova, 1988, 3° ed., 435.
- (4) L'art. 14 così recita: "L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza". Sul punto anche le sentenze della Corte Costituzionale, n. 184 del 10 dicembre 1981, n. 91 del 1962, n. 34 del 1960, n. 39 del 1959. La Corte, nella decisione del 1981, precisa che il "tempo limitato" di cui all'art. 76 Cost. non comprende gli adempimenti successivi all'esercizio della delega, che deve considerarsi "esaurito con la emanazione del provvedimento legislativo": rispetto al quale la pubblicazione rappresenta "condizione di efficacia, non requisito di validità". Nello stesso senso L. PALADIN, *op. cit.* 436.
- (5) In base all'art. 2516 cod. civ, alle società cooperative si applicano in ogni caso – in quanto compatibili - le disposizioni riguardanti il collegio sindacale della società per azioni. Si è quindi ritenuto che la specifica disciplina contenuta nell'art. 2535 deve essere integrata con quella concernente i sindaci di società per azioni, per quanto non derogato dalle disposizioni specifiche concernenti le società cooperative, A. BASSI, *Le società cooperative*, Torino, 1995, 261. Al proposito, una prima deroga è contenuta al 2° co. dell'articolo 2535 che sottrae i sindaci delle società cooperative alle disposizioni del 2° e 3° co. dell'art. 2397; disposizioni successivamente modificate dall'art. 21 d.lg. 27.1.1992, n. 88, che ha sostituito ai due commi richiamati un comma unico, per il quale i sindaci di società per azioni devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- La modifica così apportata all'art. 2397 ha posto il dubbio circa l'attuale sottrazione dei sindaci di cooperativa alle prescrizioni concernenti i requisiti soggettivi dei sindaci di società per azioni, in ragione, tra l'altro, dell'origine comunitaria della modifica apportata dal decreto legislativo del 1992. Ritiene che l'art. 2397 cod. civ. nella nuova formulazione – che richiede l'iscrizione dei sindaci nel registro dei revisori contabili istituito con D.M. 21 aprile 1995 – si applichi alle cooperative, A. BASSI, *op. cit.* 261; nel senso invece che il nuovo secondo comma dell'art. 2397 non si applichi alle cooperative, che avrebbero pertanto libertà di scelta in ordine alla nomina dei sindaci anche non dotati di specifici requisiti di professionalità, V. BUONOCORE, *Diritto della cooperazione*, Bologna, 1997; R. M. TURANO – F. GENTILI, *Società cooperative*, Milano, 2000, 209 ss.
- (6) Peraltro un indizio circa la consapevolezza del legislatore di aver usato in senso tecnico l'espressione emanazione, potrebbe ricavarsi dallo stesso D.Lgs. 220 ove all'art. 14, viene fissato quale termine iniziale per l'adeguamento alla nuova disciplina da parte delle cooperative già esistenti, l'*entrata in vigore* dello stesso D.Lgs. 220.
- (7) La disciplina sul collegio sindacale delle cooperative, introdotta dal Dlgs n. 6 del 2003, non è infatti perfettamente coincidente con la disciplina prevista dal Dlgs. n. 220 del 2002. Il nuovo art. 2543 stabilisce che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477; quest'ultima norma a sua volta, nel quarto comma, stabilisce che "nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni. Pertanto il rinvio è agli articoli 2397 e seguenti come introdotti dalla riforma del diritto societario. In parti-

colare, sugli specifici requisiti di professionalità dei sindaci, mentre il nuovo art. 2397 prevede che un solo membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, ed i restanti tra gli iscritti negli albi professionali o tra i professori universitari, l'attuale disciplina impone che tutti i sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

- (8) Se quelle riportate sono le conseguenze giuridiche derivanti dall'impostazione "razionale" abbracciata nel testo, non possono non evidenziarsi gli inconvenienti sul piano pratico. Infatti per le cooperative non dotate di collegio sindacale, od i cui componenti non sono stati scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (e quindi cooperative di piccole dimensioni, per le quali le esigenze del Dlgs 220 sono eccessive), si imporrebbe non solo la necessità di nominare i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili ma anche il bisogno di un'ulteriore modifica statutaria soltanto dopo pochi mesi, quando, entrato in vigore il nuovo diritto societario, il termine ultimo per detta modifica scadrebbe il 31 dicembre 2004 (art. 223 *duodecies*, introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6).

(Riproduzione riservata)